

**DETERMINA DI OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (SEZIONE PRIMA) N.13910/2019**

**II COMMISSARIO AD ACTA**

VISTA la sentenza n.13910/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), con la quale il Tribunale ha ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MISE”) *“di dare piena ed integrale esecuzione alla statuizione di cui alla sentenza di questa Sezione n.6252/2019, nei sensi di cui in motivazione, provvedendo al ricalcolo del punteggio in favore di Antenna 3 s.c.a.r.l., secondo l’intero bando della procedura, ivi compreso l’art.2, punto 6, con conseguente ricollocazione in graduatoria”*, disponendo altresì che *“ove tale Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio pianificazione delle frequenze e autorizzazioni della Direzione infrastrutture e servizi di media dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al quale è demandato il compito degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta)”*;

VISTA la nota del difensore di Antenna 3 S.coop.r.l. (prot. Agcom n.31007 del 23 gennaio 2020) con la quale il Commissario ad acta è stato invitato a rispettare e a dare tempestiva esecuzione al citato provvedimento della Magistratura, rimasto non ottemperato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la nota del Commissario ad acta (prot. Agcom n.41011 del 29 gennaio 2020) con la quale è stata comunicata formalmente alle parti interessate l’accettazione dell’incarico commissariale nonché è stato richiesto al MISE di trasmettere copia degli atti del fascicolo del procedimento per l’assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania ed in particolare i seguenti documenti: 1) Bando per l’assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania; 2) Determinazione dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2019; 3) Graduatoria finale per l’assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania. Inoltre, tutte le parti interessate sono state invitate a far pervenire eventuali osservazioni, informazioni o ulteriori documenti, ritenuti utili e pertinenti ai fini della corretta esecuzione della sentenza n.13910/2019;

VISTA la nota del difensore di Antenna 3 S.coop.r.l. (prot. Agcom n.56198 del 7 febbraio 2020) con la quale è stata trasmessa copia del Bando per l’assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania, della Determinazione dirigenziale del

Direzione infrastrutture e servizi media

Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2019, nonché della Graduatoria finale per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania;

VISTA la nota del MISE (prot. Agcom n.61744 dell'11 febbraio 2020) con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione: 1) Bando per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania; 2) Determinazione dirigenziale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2019; 3) Graduatoria finale per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania; 4) Relazione difensiva inviata all'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. 78220 del 23 dicembre 2019, per il ricorso proposto da Antenna 3 S.coop.r.l. c/Mise per l'ottemperanza alla sentenza Tar Lazio n. 13910/2019;

VISTA la nota del Commissario ad acta (prot. Agcom n.68687 del 14 febbraio 2020) con la quale, considerato che nella documentazione trasmessa dal MISE (relazione difensiva inviata all'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. 78220 del 23 dicembre 2019) si rappresentava l'interesse dell'Amministrazione a proporre appello nei confronti della sentenza n.13910/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), sono state richieste informazioni circa l'effettiva proposizione del giudizio di appello da parte del MISE. Inoltre, è stato chiesto di conoscere, in tale ipotesi, l'avviso delle parti interessate in merito all'eventuale opportunità di differire l'esecuzione della sentenza in questione, sino alla definizione del predetto giudizio;

VISTA la nota del difensore di Antenna 3 S.coop.r.l. (prot. Agcom n.72819 del 18 febbraio 2020) con la quale è stato comunicato che il MISE ha promosso appello avverso la citata sentenza (giudizio rubricato al n. R.G. 614/2020) ed è stata espressa contrarietà all'opportunità di differire l'esecuzione della sentenza sino alla definizione del giudizio in questione;

VISTA la nota del MISE (prot. Agcom n.78003 del 20 febbraio 2020) con la quale è stata comunicata la proposizione del giudizio appello avverso la citata sentenza ed è stata rappresentata l'opportunità di differire l'esecuzione della sentenza all'esito del giudizio in questione, considerato che l'udienza si terrà in data 7 maggio 2020;

VISTO il Bando per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania (di seguito "Bando");

VISTA la Graduatoria finale per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania (di seguito "Graduatoria");

Direzione infrastrutture e servizi media

CONSIDERATO che, come statuito dalla sentenza n.13910/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), il calcolo del punteggio in favore di Antenna 3 S.coop.r.l. deve avvenire secondo l'intero bando della procedura, ivi compreso l'articolo 2 punto 6;

CONSIDERATO che l'articolo 2 del Bando, rubricato *Punteggi*, al punto 6 prevede che i soggetti aventi una rete televisiva infraregionale come definita dall'articolo 2, comma 2.3 del Bando, oggetto di titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Bando, relativo ad una medesima frequenza in una stessa regione, partecipano alla procedura presentando una domanda individuale. Il punteggio dei suddetti soggetti, è attribuito unitariamente dall'Amministrazione, previa determinazione dei punteggi dei singoli, ed è determinato dall'applicazione della seguente formula  $Punteggio_n = Punt_l + (Coef_n \times Punt_l)$ . In particolare, la voce  $Punteggio_n$  equivale al punteggio complessivo dei soggetti aventi una rete televisiva infraregionale, come definita dall'articolo 2, comma 2.3 del Bando, oggetto di titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Bando, relativo ad una medesima frequenza in una stessa regione; la voce  $Punt_l$  equivale al punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti aventi una rete televisiva infraregionale, come definita dall'articolo 2, comma 2.3 del Bando, oggetto di titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Bando, sulla medesima frequenza, calcolato secondo i criteri previsti dal medesimo articolo 2; la voce  $Coef_n$  equivale ad un coefficiente di ponderazione da utilizzare secondo la seguente tabella:

Coef <sub>n</sub>	Numero di soggetti aventi una rete televisiva infraregionale, come definita dall'articolo 2, comma 2.3 del Bando, oggetto di titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Bando, relativo ad una medesima frequenza in una stessa regione
0,2	2 soggetti
0,3	3 soggetti
0,4	4 soggetti
0,5	5 o più soggetti

CONSIDERATO che Antenna 3 S.coop.r.l. ha partecipato alla procedura per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania in "intesa" con Telefutura S.c.r.l., e che, pertanto, ai fini dell'applicazione al caso di specie della predetta formula, viene in rilievo un Coef<sub>n</sub> pari a 0,2;

CONSIDERATO che dalla documentazione acquisita è emerso che Antenna 3 S.coop.r.l. ha conseguito i seguenti punteggi: *Patrimonio* 0,00; *Dipendenti* 2,80; *Copertura* 32,64; *Storicità* 5,00. Il punteggio complessivo singolo di Antenna 3 S.coop.r.l. pertanto risulta uguale a 40,44 (2,80 + 32,64 + 5,00 = 40,44);

Direzione infrastrutture e servizi media

CONSIDERATO altresì che dalla graduatoria finale per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania, acquisita agli atti, risulta che Telefutura S.c.r.l. ha conseguito i seguenti punteggi: *Patrimonio* 0,00; *Dipendenti* 0,00; *Copertura* 12,36; *Storicità* 5,00. Il punteggio complessivo singolo di Telefutura S.c.r.l. pertanto risulta uguale a 17,36 ( $12,36 + 5,00 = 17,36$ );

CONSIDERATO che, in corretta applicazione del criterio di cui all'articolo 2, punto 6 del Bando, deve essere preso in considerazione punteggio più alto complessivamente considerato dei singoli soggetti aventi una rete televisiva infraregionale (nel caso di specie quello di Antenna 3 S.coop.r.l.) al fine dello sviluppo della citata formula  $Punteggio_n = Punt_l + (Coef_n \times Punt_l)$ ;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il  $Punt_l$  è uguale a 40,44 (punteggio totale singolo di Antenna 3 S.coop.r.l.), il  $Coef_n$  è uguale a 0,2 (essendo due i soggetti in "intesa"), la moltiplicazione tra i due valori è pari a 8,088 e che, pertanto, il  $Punteggio_n$  finale è uguale a 48,528 ( $40,44 + 8,088$ );

#### DETERMINA

1. A seguito del ricalcolo disposto dalla sentenza n.13910/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), ad Antenna 3 S.coop.r.l. è attribuito, ai sensi del Bando per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania, il punteggio totale finale di 48,528 punti;
2. Antenna 3 S.coop.r.l., a seguito del punteggio totale finale conseguito di 48,528 punti, è collocata nella posizione n.15 nella graduatoria per l'assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Campania.

Il presente provvedimento è notificato alle parti interessate.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Commissario ad acta  
Antonio Provenzano